Allegato 2.B

Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Casa rifugio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000460003).

AVVISO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":
 - **Amministrazione procedente**: Provincia autonoma di Trento - Struttura competente in materia di prevenzione della violenza, ente titolare del procedimento trasparente di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge provinciale n. 23 del 1992 in materia di attività amministrativa;
 - **coprogettazione**: il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2007 e dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
 - **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017;
 - **domanda di partecipazione**: l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di coprogettazione;
 - **ETS accreditati, ETS partecipanti, ETS realizzatori**: gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso che, rispettivamente, presentano la propria candidatura, sono ammessi alla partecipazione al Tavolo di coprogettazione e alla realizzazione del Progetto finale;
 - **Progetto di massima**: documento con il quale l'Amministrazione procedente definisce gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento e le caratteristiche essenziali, al fine di orientare gli ETS partecipanti alla coprogettazione nella definizione e nella realizzazione di un Progetto finale;
 - **Tavolo di coprogettazione**: strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del Progetto di massima predisposto dall'Amministrazione procedente;
 - **Progetto finale**: progetto unitario finale elaborato all'interno del Tavolo di coprogettazione. Il progetto si intende completo del piano finanziario, del cronoprogramma e dell'assetto organizzativo degli interventi;
 - **relazione motivata**: il documento, allegato al provvedimento che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli interventi dei partecipanti e si descrive il Progetto finale;
 - **Convenzione**: l'accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 2007 che definisce le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti ogni altro elemento utile per l'espletamento delle attività previste nel Progetto finale.

Art. 2
Oggetto di coprogettazione e finalità

1. Il presente procedimento è finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un Progetto finale per la realizzazione del servizio Casa rifugio (di seguito Servizio), di cui alla scheda 2.3 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024, strutturato in modo da prevedere

l'organizzazione e la gestione di due Case rifugio ad indirizzo segreto e/o riservato, individuate come segue:

a) Casa rifugio 1;

b) Casa rifugio 2.

2. Il risultato atteso della coprogettazione è:

a) la definizione di un Progetto finale che, sulla base del Progetto di massima allegato al presente Avviso (Allegato 2.B1), contenga le tipologie di interventi nonché la loro modalità di realizzazione, il piano finanziario e l'assetto organizzativo;

b) la realizzazione del Progetto finale di cui al punto a) con tutti gli enti partecipanti al procedimento di coprogettazione, che si rendano disponibili alla realizzazione dello stesso in forma singola o associata.

Art. 3
Requisiti di partecipazione e condizione di procedibilità

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

b) avere nello Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;

c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne;

e) essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;

f) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs 36 del 2023, applicati per analogia e per quanto compatibili con questo procedimento;

2. In attuazione dell'articolo 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali rep. n. 146/CU del 14 settembre 2022, c.m. con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026, gli enti già iscritti alla data del 14 settembre 2022 nel Registro provinciale dei soggetti accreditati, previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2007, con riferimento all'aggregazione funzionale di cui al comma 1, lett. e), possono presentare domanda di ammissione purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1, e purchè perseguano statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile.

3. È ammessa la partecipazione in forma associativa di più ETS. Qualora gli ETS non siano già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano, al momento della candidatura, una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale deve necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione. In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i singoli componenti.

4. La partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il

comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Art. 4
Responsabile del procedimento e fasi del procedimento

1. La Responsabile del procedimento è la dirigente dell'Amministrazione procedente.
2. Gli enti partecipanti al presente procedimento possono richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito alla Responsabile del procedimento entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione procedente sono pubblicati sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/ entro due giorni lavorativi dalle richieste di chiarimento.
4. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:
 a) avvio del procedimento di coprogettazione con la pubblicazione del presente Avviso;
 b) presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di coprogettazione secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 5;
 c) verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza della condizione di cui al precedente art. 3;
 d) avvio del Tavolo di coprogettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;
 e) conclusione del procedimento di coprogettazione, contestuale approvazione del Progetto finale e concessione del contributo per la relativa realizzazione;
 f) sottoscrizione della o delle Convenzione/i di cui all'art. 9.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento di coprogettazione

1. Gli ETS presentano la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica umse.prevenzionecriminalita@pec.provincia.tn.it, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale, entro e non oltre il 25 novembre 2026, ore 23.59.
2. In caso di domanda di partecipazione in costituenda forma aggregata di più ETS, gli stessi allegano alla domanda anche la dichiarazione di impegno all'aggregazione da formalizzarsi prima della firma della Convenzione, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale.
3. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, la Responsabile del procedimento espleta l'istruttoria sulle stesse, verificandone la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e della condizione di procedibilità di cui all'art. 3.
4. Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al comma precedente, la Responsabile del procedimento procede nel modo seguente:
 a) dà comunicazione di accoglimento dell'istanza o delle ragioni ostative all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992;
 b) ad esito della presentazione di eventuali memorie o documentazioni scritte ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992, accoglie o rigetta la domanda.
5. Le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 o con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo sono irricevibili.

Art. 6
Tavolo di coprogettazione

1. La coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. Coerentemente, la Responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento di cui al presente Avviso gli ETS partecipanti che:
 a) violano i principi sopra indicati;
 b) non partecipano con continuità agli incontri del Tavolo di coprogettazione, requisito che si ritiene assolto con la partecipazione ad almeno l'80% di tutti gli incontri.
2. Per ogni ETS partecipante al Tavolo di coprogettazione possono presenziare al massimo due rappresentanti.
3. I rappresentanti hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale degli incontri, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che la Responsabile del procedimento acquisisce agli atti.
4. Il Tavolo è presieduto dalla Responsabile del procedimento che può delegare un/a funzionario/a esperto per la conduzione dei lavori e per la facilitazione, nonché nominare un/a altro/a funzionario/a o collaboratore/collaboratrice per le funzioni di segreteria. Le attività del Tavolo sono debitamente verbalizzate e i verbali sono pubblicati sul sito web https://trentinosociale.provincia.tn.it/.
5. Al termine dei lavori del Tavolo di coprogettazione è predisposto il Progetto finale, definito in coerenza con i contenuti del Progetto di massima e con gli atti programmatori in materia, oltre che con i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Progetto finale è rispettoso delle tempistiche di realizzazione delle attività coprogettate di cui all'art. 9 nonché delle risorse disponibili di cui all'art. 8; dà inoltre evidenza delle attività da realizzare e dei relativi soggetti ai quali sono attribuite.
6. Se non si perviene, entro il termine di conclusione del procedimento, alla definizione di un Progetto finale condiviso da tutti i partecipanti al Tavolo, la Responsabile del procedimento assegna agli stessi un termine per presentare, anche in cordata, le loro proposte di Progetto finale che tengano conto, comunque, dell'apporto potenziale di tutti i partecipanti. La Responsabile del procedimento seleziona la miglior proposta secondo i seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente declinati al momento dell'assegnazione del termine, dandone atto con propria determinazione:
 a) adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
 b) previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;
 c) pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale.

 La Responsabile del procedimento può riservarsi di migliorare ulteriormente la proposta previa comunicazione al proponente o ai proponenti, se in cordata, senza ledere gli interessi degli altri ETS partecipanti che hanno presentato le proposte non selezionate.

 Agli ETS partecipanti la Responsabile del procedimento assegna un termine per aderire alla proposta selezionata ed eventualmente migliorata. Gli ETS partecipanti che non aderiscono vengono esclusi dal procedimento. Anche in questa fase è possibile comunque apportare ulteriori migliorie su proposta di uno o più ETS partecipanti purché concordate con tutti gli altri partecipanti.
7. La Responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento dei lavori, dichiara concluse le attività di coprogettazione, acquisendo agli atti l'eventuale Progetto finale condiviso anche attraverso il

sub-procedimento di cui al comma 6, ed elaborando la propria relazione motivata, per l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti ai sensi dell'art. 7.

8. Gli incontri del Tavolo di coprogettazione sono massimo 3 e si svolgono in presenza presso gli uffici dell'Amministrazione procedente. Il primo incontro del Tavolo si svolgerà il giorno 30 novembre 2026; il calendario dei successivi incontri è definito nella prima data di convocazione, a cura della Responsabile del procedimento.
9. In relazione alle idee, informazioni o a qualsiasi contenuto apportato nell'ambito delle attività del Tavolo di coprogettazione, ciascun partecipante sottoscrive una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento, compresa la pubblicazione, dei medesimi progetti e proposte.
10. L'Amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità del procedimento di cui al presente Avviso, mette a disposizione degli ETS partecipanti, la cui domanda di partecipazione alla coprogettazione sia stata ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.
11. Il materiale raccolto e i verbali degli incontri del Tavolo di coprogettazione sono oggetto di pubblicazione ad esclusione di eventuali contenuti qualificabili come segreti commerciali.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2026 con l'approvazione della relazione motivata della Responsabile del procedimento mediante sua determinazione, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze; in tal caso l'Amministrazione procedente, con specifico provvedimento, dispone la proroga e adotta contestualmente le misure atte a garantire la continuità del Servizio attualmente in essere.

2. In caso di esito positivo del procedimento, la determinazione di cui al comma 1 può autorizzare l'avvio delle attività, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione.

3. La relazione di cui al comma 1 e gli esiti del procedimento di coprogettazione sono pubblicati dall'Amministrazione procedente sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/; con ciò sono assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 8
Risorse economiche destinate a sostenere il Progetto finale e modalità di assegnazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione, per massimo 36 mesi con avvio presunto del Servizio dall'1 gennaio 2027 e con termine al 31 dicembre 2029, è pari al massimo ad Euro 4.433.400,00, di cui:
 - Euro 2.222.100,00 per il servizio Casa rifugio 1;
 - Euro 2.211.300,00 per il servizio Casa rifugio 2.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.
3. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, ovvero contributi/finanziamenti da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, evidenziate in sede di rendicontazione. Non sono ammessi finanziamenti del Servizio riferiti ad altre agevolazioni previste dalle leggi

provinciali.

4. Le modalità di liquidazione delle risorse sono stabilite nel dettaglio nella/e Convenzione/i, di cui all'art. 9 di questo Avviso.
5. Se il Progetto finale non è realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e se si verificano inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione procedente può revocare totalmente o parzialmente il quantum delle risorse assegnate.
6. Se l'ETS o gli ETS partecipanti sottoscrittori della/e Convenzione/i sono inadempienti, o sono accertate somme spese ma non ammissibili, ovvero non utilizzano interamente le somme assegnate da parte dell'Amministrazione procedente, quest'ultima procede alla riduzione del quantum delle risorse assegnate nella misura della spesa ritenuta inammissibile, delle somme non utilizzate o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
7. Se le inadempienze o le irregolarità pregiudicano l'efficacia dell'intervento, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere alla revoca parziale o totale delle risorse assegnate.

Art. 9
Convenzione e relativa durata

1. In esito del Tavolo di coprogettazione sono individuati gli ETS partecipanti disponibili a realizzare le attività, o quota parte delle stesse, così come definite nel Progetto finale.

2. I contributi di ciascun ETS partecipante sono descritti in una Convenzione o in singole Convenzioni con ciascun partecipante, come indicato nel Progetto finale. Nella/e Convenzione/i sottoscritta/e con gli enti realizzatori o, se presente, l'ente capofila, sono previsti, fra l'altro:
 a) l'ETS o gli ETS realizzatore/i, l'oggetto e la durata della Convenzione;
 b) le modalità di realizzazione del Progetto finale, nonché l'ammontare delle risorse a tal fine assegnate;
 c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione, in caso sia necessario garantire la continuità di attività già in essere, dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016;
 d) le disposizioni per la tutela dei dati personali, con l'eventuale previsione di contratti di nomina di responsabile esterno, sulla base del ruolo assunto da ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto finale;
 e) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 f) le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
 g) le modalità di rendicontazione delle spese finanziate dall'ente o dagli enti realizzatore/i o dall'ente capofila;
 h) il sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Progetto finale;
 i) la possibilità che la Convenzione sia soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento della realizzazione del Progetto finale, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del medesimo Progetto.
3. La realizzazione del Progetto finale ha durata massima di 36 mesi, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027 e con scadenza al 31 dicembre 2029. La Provincia si riserva la possibilità di rinnovare la o le Convenzione/i, anche ridefinendo congiuntamente ai partner di progetto i contenuti del Progetto finale per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, da autorizzare con

successivo ulteriore provvedimento dell'Amministrazione procedente, tenuto conto della valutazione del Progetto, della programmazione sociale e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. Se la ridefinizione dei contenuti del Progetto finale determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 30% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Ulteriori maggiorazioni per eventuali modifiche del contratto collettivo nazionale e relativo contratto integrativo provinciale possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

4. E' fatta salva la possibilità di proroga del termine di realizzazione del Servizio oggetto del Progetto finale su richiesta della Provincia per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio sul territorio in attesa di definire nuove soluzioni operative. Tale proroga e l'assegnazione delle relative risorse sono disposte con provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10
Modalità di svolgimento delle attività oggetto di finanziamento

1. L'Amministrazione procedente definisce con l'ETS o gli ETS realizzatore/i gli aspetti organizzativi e funzionali per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività in vista del comune obiettivo come definito nel presente Avviso.

2. L'ETS o gli ETS realizzatore/i dispone/dispongono, al momento dell'inizio del Servizio e a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio stesso e si dota/no di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie alla realizzazione di quanto concordato con l'Amministrazione procedente, nonché sottoscrive/ono adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.

3. L'Amministrazione procedente resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività coprogettate e per la realizzazione delle quali è stato erogato il finanziamento.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, finanziate con il contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, sono riferite, a titolo esemplificativo, ai seguenti costi: il personale, le collaborazioni e le consulenze, la formazione, l'acquisto di beni di consumo e piccole attrezzature, i volontari, le sedi in cui si svolge il Servizio, altre spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché, in quota parte, spese generali.

2. Eventuali tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1. sono individuate nell'ambito del procedimento di coprogettazione e declinate nella/e Convenzione/i con la/e quale/i sono disciplinati, tra l'altro, i rapporti finanziari tra la Provincia e l'ETS o gli ETS realizzatore/i.

Art. 12
Verifica delle attività realizzate ed erogazione delle risorse

1. La dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, anche attraverso personale appositamente designato, si riserva di effettuare verifiche sulla realizzazione del Progetto finale, eventualmente anche presenziando alle iniziative coprogettate.

2. L’erogazione del contributo concesso per ogni anno avviene secondo le seguenti modalità:
 a) primo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 b) secondo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 c) terzo acconto pari al 20% del contributo annuo concesso;
 d) quarto acconto pari al 15% del contributo annuo concesso;
 e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell’attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell’attività.
4. Alle domande di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull’attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all’articolo 11 dell’Avviso, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza del Servizio) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull’attività svolta nel medesimo periodo. L’Amministrazione procedente, in base all’andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l’importo dell’acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all’intero anno, vanno allegate: una relazione illustrativa sull’attività realizzata nell’anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo dell’Ente realizzatore relativo all’esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall’articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all’anno.

Art. 13
Obblighi in materia di trasparenza

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi al presente procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

Art. 14
Trattamento dei dati

1. La partecipazione al procedimento di cui al presente Avviso implica l'accettazione di quanto previsto dal medesimo. Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia, i dati personali acquisiti via posta elettronica o con altre modalità sono raccolti e utilizzati dall’Amministrazione procedente unicamente per le finalità del presente Avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il preposto al trattamento è la dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità.

Art. 15
Elezione di domicilio e comunicazioni

1. L'ETS o gli ETS partecipante/i al presente procedimento elegge/eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione, mediante presentazione della domanda stessa.

2. Le comunicazioni avvengono esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.